

Con la sentenza n. **36411** del **9 maggio 2019**, la Corte di Cassazione si sofferma su due questioni di interesse:

- 1) la natura istantanea o permanente del reato di deposito incontrollato di rifiuti, punito dall'art. 256 comma 2 in relazione all'art. 192 d.lgs. 152/2006;
- 2) l'idoneità dello stato di malattia dell'imputato ad interrompere la permanenza della condotta illecita.

Il caso

Nella vicenda esaminata dalla suprema Corte, l'imputato veniva ritenuto responsabile del reato sopra descritto, per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi all'interno di un'area di cantiere, in assenza di autorizzazione.

L'imputato ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di condanna, deducendo che:

- 1) il reato di deposito incontrollato è istantaneo, con la conseguenza che il disvalore si esaurisce nel momento in cui viene posta in essere la condotta di abbandono e che da quel momento decorre il termine di prescrizione, già esaurito nel caso concreto;
- 2) anche ritenendo che il reato abbia natura permanente, lo stato di malattia dell'imputato, con correlato prolungato abbandono dei lavori e dell'intero cantiere per due mesi, costituisce una causa di interruzione volontaria della condotta, che produce come effetto la cessazione dell'offesa e l'inizio della decorrenza del termine prescrizione del reato, già esaurito nel caso concreto.

La sentenza

La Corte di cassazione, in accoglimento della seconda censura proposta dall'imputato ricorrente, **annulla senza rinvio** la sentenza impugnata **per intervenuta estinzione del reato per prescrizione**. Quanto alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato, la Corte, condividendo un orientamento interpretativo, ritiene che essa muti a seconda delle circostanze del caso concreto nei termini che seguono:

- 1) **se il deposito** (o l'abbandono) è **prodromico ad una successiva fase di smaltimento o di recupero** del rifiuto, il reato è **permanente** e la consumazione cessa soltanto con il compimento di una delle fasi successive al rilascio, oppure con l'adozione di una misura cautelare reale o con la pronuncia della sentenza di primo grado; da questi momenti decorre il termine di prescrizione.
- 2) **se il deposito** (o l'abbandono) **non è prodromico ad una successiva attività di smaltimento o recupero**, il reato è **istantaneo** e il termine prescrizione decorre dal momento del rilascio dei rifiuti.

Alcuni **indici differenziali** aiutano a stabilire la natura giuridica nel caso concreto:

- 1) se il deposito (o l'abbandono) è occasionale, episodico e non riguarda rifiuti pertinenti al ciclo produttivo dell'attività imprenditoriale dell'agente, il reato ha natura istantanea;
- 2) se il deposito (o l'abbandono) è sistematico, reiterato in uno specifico sito e i rifiuti oggetto del rilascio sono correlati al ciclo produttivo dell'attività imprenditoriale dell'agente, il reato ha natura permanente, perché è funzionale ad una successiva attività di smaltimento o recupero.

La Corte ritiene che gli indici differenziali rilevati nel caso in esame consentano di qualificare il deposito come reato permanente. Tuttavia, lo stato di malattia ha costretto l'imputato ad abbandonare il cantiere e ha **interrotto la proiezione finalistica della sua condotta verso il successivo smaltimento dei rifiuti**. Questo evento ha prodotto come conseguenza la cessazione della permanenza del reato e la decorrenza del termine di prescrizione.

Verona, 2 settembre 2019

Marina Zalin

